



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

N. 424

DETERMINAZIONE

del 14 giugno 2024

Il sottoscritto MAZZA FRANCESCO , Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici;

OGGETTO: "PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE c4 - INVESTIMENTO 2.2 CUP C99E19000900001: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE" FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA EDIL ZEFI S.R.L.

Il sottoscritto MAZZA FRANCESCO, Responsabile dell'Area Patrimonio del Dipartimento Tecnico;

Premesso che:

- in data 13/09/2019 il comune di Mondovì ha presentato il dossier di candidatura per l'ammissione al finanziamento di cui all'art. 1 c. 140 Legge 145/2018 per la messa in sicurezza di edifici e territorio inserendo tra gli interventi elencati anche i lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento sismico scuole materne, elementari e medie;
- con deliberazione n. 256/2019 la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di "Manutenzione straordinaria ed adeguamento sismico *scuole materne, elementari e medie*", redatto dal Dipartimento Tecnico e comportante una spesa di € 2.055.000,00;
- con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 23/02/2021 sono stati determinati i comuni destinatari di un contributo previsto dall'art. 1 commi 139 e seguenti della L. 145 del 30/12/2018, da destinare a investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- il Comune di Mondovì è risultato destinatario di un contributo di € 300.000,00 per il finanziamento della "*Manutenzione straordinaria ed adeguamento sismico scuole materne, elementari e medie*", identificato con Codice Unico di Progetto (CUP): C99E19000900001;
- in data 06/09/2021 il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha emesso un Comunicato con il quale rendeva edotti i Comuni beneficiari dei contributi ex art. 1 co. 139 e ss. L. 145/2018 del passaggio delle risorse relative alla graduatoria 2021 sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare sul PNRR



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;
- con determinazione n. 963 del 27/12/2022 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza e Direzione Lavori relativo per i lavori "PNRR M2 C4 I2.2: *Manutenzione straordinaria ed adeguamento sismico scuole materne, elementari e medie*" all'Ing. Breida Andrea di Mondovì;
 - il presente intervento è quindi finanziato dall'Unione Europea – Next GenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/1241;
 - con deliberazione G.C. 36 del 28/02/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "PNRR: *MISSIONE 2 - COMPONENTE c4 - INVESTIMENTO 2.2. Manutenzione straordinaria ed adeguamento sismico scuole materne, elementari e medie*", redatto dall'Ing. Breida Andrea di Mondovì, relativo ai lavori di miglioramento sismico della Scuola Media Cordero di Montezemolo e comportante una spesa di € 300.000,00 di cui € 203.000,00 per lavori
 - con determina dirigenziale n.256 del 11/05/2023 sono stati aggiudicati i lavori di cui all'intervento "PNRR: *MISSIONE 2 - COMPONENTE c4 - INVESTIMENTO 2.2. Manutenzione straordinaria ed adeguamento sismico scuole materne, elementari e medie*" relativi al miglioramento sismico della Scuola Media Cordero di Montezemolo, alla ditta EDILCANTIERI COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Imperia in Via G. De Sonnaz, per l'importo di € 169.364,30 compresi € 3.500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%.

Dato atto che

1. La ditta Edilcantieri Costruzioni s.r.l. con nota Prot. n. 26066 del 12/04/2024 e con successive integrazioni a protocollo n. 26230 del 13/06/2024, ha richiesto di essere autorizzata a subappaltare alla ditta Edil Zefi s.r.l., con sede in Cuneo, in via Bartolomeo Bruni n.7, le prestazioni edili, in particolare i lavori in oggetto saranno i seguenti: realizzazione dei novi setti e rinforzo pilastri esistenti, scavo per il plinto di fondazione, getto plinti di fondazione, realizzazione di ponteggi interni, realizzazione di 24 nuovi setti, incamicatura di pilastri, tinteggiatura interna e rifacimento del massetto e dei pavimenti, come disciplinato da contratto di subappalto;
2. l'importo dei lavori affidati in subappalto è di € 55.000,00 di cui € 5.000,00 per gli oneri della sicurezza;
3. ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, sono state indicate nei documenti di gara le prestazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;

Considerato che nella specie la richiesta rispetta il disposto di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto sussistono le seguenti condizioni:

- ha trasmesso con nota al protocollo n. 26066 del 12/04/2024 e con successive integrazioni a protocollo n. 26230 del 13/06/2024, il contratto di subappalto a questa



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

stazione appaltante in cui è stato indicato puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- il contratto di subappalto suddetto è corredato dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 l'autorizzazione non è soggetta alla verifica antimafia;
- l'appaltatore ha assunto gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010;
- l'appaltatore ha dichiarato che non sussistono forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con l'impresa subaffidataria;
- la ditta subaffidataria ha dichiarato il possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità richiesti e che le verifiche sono in corso;
- il contratto di subappalto non esonera la ditta affidataria dalla responsabilità sull'esatta esecuzione del servizio;
- l'instaurando rapporto non incide sulle condizioni contrattuali fissate in sede di aggiudicazione;

Dato atto che, ai sensi del comma 14, dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Tenuto conto che:

- l'impresa Edilcantieri Costruzioni s.r.l. ha dichiarato, con nota protocollo n. 26230 del 13/06/2024, che in deroga all'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, che in qualità di appaltatore si impegna a pagare direttamente la ditta Edil Zefi s.r.l.;
- l'appaltatore ha assunto gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010;

Dato atto che sono state osservate, nel caso in specie, le prescrizioni e le condizioni stabilite dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;



Ritenuto pertanto di poter concedere la richiesta autorizzazione;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 adottata in data 29/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 adottata in data 22/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 10/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 30/03/2024 di approvazione del PIAO per il triennio 2024/2026;

Visti gli artt. 31, 55 e segg. del regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 183 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

Di autorizzare, secondo quanto indicato in premessa, La ditta Edilcantieri Costruzioni s.r.l., con sede in Imperia, Via De Sonnaz n.49, affidataria dei lavori dell'intervento "*PNRR: MISSIONE 2 - COMPONENTE c4 - INVESTIMENTO 2.2. Manutenzione straordinaria ed adeguamento sismico scuole materne, elementari e medie*" a subappaltare ditta Edil Zefi s.r.l., con sede in Cuneo, in via Bartolomeo Bruni n.7, le prestazioni edili, per un importo di € 55.000,00.

Di dare atto che il subappalto è ammesso nel limite disposto dal comma 1 dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Di precisare che l'impresa aggiudicataria ed appaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., al quale si rimanda;

Di specificare inoltre che:

- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di



costoro;

- la ditta subaffidataria ha dichiarato il possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità richiesti e che le verifiche sono in corso;
- con il contratto di subappalto di cui al prot. nota al protocollo n. 26066 del 12/04/2024 e con successive integrazioni a protocollo n. 26230 del 13/06/2024 le parti hanno convenuto che il pagamento al subappaltatore venga effettuato direttamente dall'appaltatore Edilcantieri Costruzioni s.r.l.,

Di dare atto che:

- non si è violato il disposto di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come indicato in premessa;
- il rapporto costituito tra la ditta subappaltatrice e la ditta affidataria non incide sulle condizioni determinate in sede di aggiudicazione;

IL DIRIGENTE
MAZZA FRANCESCO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU